Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Lunedì, 17 agosto 1931 - Anno IX** — **Numero 188**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1264. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1931, n. 975.
Esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923 . Pag. 4102

1265. — REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1931, n. 976.
Modificazione dei dazi di confine sull'alluminio e suoi lavori . . . . Pag. 4102

1266. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1931, n. 974.
Esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 . Pag. 4103

REGIO DECRETO 12 giugno 1931.
Approvazione dello statuto del Consorzio dell'Oglio per la costruzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo . . . . Pag. 4106

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1931.
Ordinanza di polizia veterinaria concernente la marcatura dei bovini provenienti dall'estero . . . . Pag. 4111

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4111

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 908, concernente gli impianti radiotelefonici ad onde guidate per uso privato . . . . Pag. 4113

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Conferma, del principe Giancarlo Borghese, nella carica di presidente del Consorzio di bonifica del lago di Lentini . . . . . Pag. 4113
Banca d'Italia: Situazione al 20 luglio 1931-IX. . . Pag. 4114
Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione . . Pag. 4116

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 45: **Ministero delle finanze:** Direzione generale del debito pubblico — Obbligazioni del debito redimibile 3 per cento netto.

(5785)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1264.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1931, n. 975.

Esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1389, convertito in legge con legge 16 dicembre 1923, n. 2932, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923;

Vista la legge 31 dicembre 1928, n. 3345, che ha dato esecuzione al Protocollo del 30 dicembre 1927, addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo italo-austriaco del 7 maggio 1931, addizionale al Trattato di commercio del 28 aprile 1923;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti nell'ultima parte del Protocollo di cui all'articolo precedente, sarà convertito in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 41. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1265.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1931, n. 976.

Modificazione dei dazi di confine sull'alluminio e suoi lavori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale dell'alluminio in relazione alle condizioni della produzione interna e degli scambi internazionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regime doganale delle merci indicate nella seguente tabella è modificato come appresso:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale: dazio base Lire	Dazio generale: coefficiente di maggiorazione
370	Alluminio e sue leghe: (Nota invariata)			
a)	in lingotti e in rottami	Q.le	100 —	1,6
b)	in getti:			
	1. greggi	»	183,50	1 —
	2. comunque lavorati, non dorati nè argentati	»	250 —	1 —
c)	in barre, in verghe e in spranghe, laminate o battute:			
	1. a sezione circolare, quadra o rettangolare	»	183,50	1 —
	2. di altra sezione	»	250 —	1 —
d)	in fogli e in lamiere, della grossezza:			
	1. di più di 1 millimetro	»	245 —	1 —
	2. di più di millimetri 0,25, fino a 1 millimetro	»	270 —	1 —
	3. fino a millimetri 0,25 (Nota invariata)	»	325 —	1 —
e)	in fili, del diametro:			
	1. di più di millimetri 0,5	»	240 —	1 —
	2. fino a millimetri 0,5	»	300 —	1 —
f)	in tubi	»	325 —	1 —
g)	in polvere	»	183,50	1 —
371	Corde e cavi, di fili d'alluminio e sue leghe	»	325 —	1 —
371 bis	Tubetti per colori, profumerie, vernici e simili, di alluminio, e sue leghe:			
a)	verniciati, litografati, argentati, dorati o comunque decorati	»	425 —	0,8
b)	altri	»	350 —	0,6
372	Lavori d'alluminio e sue leghe, non nominati:			
a)	per uso industriale o per costruzioni	»	400 —	0,6
b)	altri	»	400 —	0,6

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 40. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1266.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1931, n. 974.

Esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare il Protocollo addizionale e la dichiarazione annessa dell'8 luglio 1931 al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, e alla dichiarazione annessa al Protocollo stesso, entrambi firmati a Roma l'8 luglio 1931.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore nei termini e modi previsti dalla apposita clausola finale del Protocollo di cui all'articolo precedente, sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, foglio 39. — MANCINI.

Protocole additionnel au Traité de commerce conclu entre l'Italie et la Suisse le 27 janvier 1923.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Fédéral Suisse sont convenus de modifier et de compléter le Traité de commerce conclu entre l'Italie et la Suisse le 27 janvier 1923 comme il suit :

A. — TRAITEMENT DOUANIER DES MARCHANDISES SUISSES EN ITALIE.

1. — *Parties de véhicules automobiles.*

a) Rentrent sous le numéro 523 du tarif douanier italien, établi, par le Décret Royal du 27 juin 1930, n. 858, les parties détachées d'automobiles, non dénommées ailleurs, brutes ou travaillées, qui font partie du moteur, des organes de direction et de transmission, du châssis et de la carrosserie.

b) Toutefois, l'Italie appliquera les droits d'entrée mentionnés ci-dessus, selon la matière et l'état, aux parties détachées de véhicules automobiles en acier moulé et en fonte malléable, d'origine et de provenance suisse, énumérées dans la liste ci-après :

1. — Roues de tous genres et leurs parties, telles que corps de roues, disques de roues, moyeux avec ou sans rayons, avec ou sans tambours de frein, jantes et parties de jantes de tous systèmes, ainsi que les parties servant à leur assemblage et à leur montage, moyeux pour roues avant et roues arrière ;

2. — Tambours de frein pesant 10 kg. ou plus, pour tout système de frein, montés ou non, aussi en combinaison avec les roues ;

3. — Volants du vilebrequin ;

4. — Boîtes du différentiel et du cardan, couvercles pour les boîtes, supports du groupe cônique, manchons et autres parties de ponts d'essieux ;

5. — Autres parties de véhicules automobiles, non dénommées sous chiffres 1 à 4 ci-dessus, en fonte malléable ou en acier moulé, brutes, à l'exclusion des parties appartenant au moteur ainsi que des tambours de frein pesant moins de 10 kg.

aa) bruts, pesant par pièce :

	Droits d'entrée par quintal en lires
1. — 100 kg. ou plus	62,00
2. — 40 kg. ou plus, mais moins de 100 kg.	71,60
3. — 10 kg. ou plus, mais moins de 40 kg.	76,30
4. — 1 kg. ou plus, mais moins de 10 kg.	95,40
5. — 100 gr. ou plus, mais moins de 1 kg.	119,50
6. — moins de 100 gr.	170,50

Note. — Les parties de véhicules automobiles visées sous chiffres 1 à 5 de la litt. *b*) sont considérées comme brutes, même si après le coulage, les jets de coulée ou masselottes et les bavures ont été enlevés par n'importe quel moyen, pourvu que lesdites opérations n'aient pas donné lieu à un véritable travail de la surface de l'objet. Il est indifférent que lesdites opérations aient été exécutées à la main ou à la machine.

bb) rabotés limés, tournés, perforés ou autrement travaillés, seulement dans une petite partie de leur surface, pesant par pièce :

	Droits d'entrée par quintal en lires
1. — 100 kg. ou plus	71,60
2. — 40 kg. ou plus, mais moins de 100 kg.	81,10
3. — 10 kg. ou plus, mais moins de 40 kg.	90,60
4. — 1 kg. ou plus, mais moins de 10 kg.	114,50
5. — 100 gr. ou plus, mais moins de 1 kg.	143,00
6. — moins de 100 gr.	202,00

Note. — Son admises aux droits de la litt. *bb*) ci-dessus les parties brutes de véhicules automobiles visées, sous chiffres 1 à 5 de la litt. *b*), simplement dégrossies ou ébauchées.

cc) travaillés sur toute la surface ou sur une grande partie, ayant subi uniquement des opérations mécaniques (rabotés, limés, perforés, etc.), pesant par pièce :

	Droits d'entrée par quintal en lires
1. — 100 kg. ou plus	102,80
2. — 40 kg. ou plus, mais moins de 100 kg.	128,50
3. — 10 kg. ou plus, mais moins de 40 kg.	154,00
4. — 1 kg. ou plus, mais moins de 10 kg.	167.00
5. — 100 gr. ou plus, mais moins de 1 kg.	200,00
6. — moins de 100 gr.	277,00

dd) Parties détachées des véhicules automobiles reprises aux numéros 3 et 4 de la litt. *b*), en tant qu'elles sont considérées, d'après l'état actuel du Répertoire du tarif italien, comme parties détachées de machines, pesant par pièce :

	Droits d'entrée par quintal en lires
1. - plus de 10 quintaux	137,50
2. - plus de 1 à 10 quintaux	162,00
3. - plus de 40 kg. à 1 quintal	199,50
4. - plus de 10 kg. à 40 kg.	250,00
5. - plus de 1 kg. à 10 kg.	294,00
6. - plus de 500 gr. à 1 kg.	411,00
7. - plus de 100 à 500 gr.	585,00
8. - plus de 20 à 100 gr.	925,00
9. - jusqu'à 20 gr.	1320,00

2. — *Aluminium et ses alliages.*

La Suisse renonce aux droits conventionnels et aux notes y relatives, stipulés dans l'annexe A) du Traité de commerce conclu entre l'Italie et la Suisse le 27 janvier 1923, pour les numéros ci-après du tarif douanier italien :

a) ex 370 Aluminium et ses alliages : en lingots et débris ; en moulages ; en barres, en verges et en tringles, laminées ou battues ; en feuilles et en tôles ; en fils ; en tubes ;

b) N. 371 Cordes et câbles en fils d'aluminium et ses alliages ;

c) N. 372 Ouvrages en aluminium et ses alliages, non dénommes :

a) pour usages industriels ou pour constructions ;
b) autres.

Toutefois, dans le cas d'une augmentation du droit du N. 372 *b*) (Ouvrages en aluminium et ses alliages, non dénommés, autres que ceux pour usages industriels ou pour

constructions) le nouveau droit ne pourra dépasser le taux de 477 lires par quintal. Il est entendu en outre que si la Suisse relevait les droits sur les ouvrages en aluminium ou en alliages d'aluminium, autres que ceux pour usages industriels ou pour constructions, du N. 867 du tarif douanier suisse, elle ne s'opposerait pas à ce que l'Italie augmentât de son côté au même taux les droits sous le N. 372 *b*) (Ouvrages en aluminium et ses alliages, non dénommés, autres que ceux pour usages industriels, ou pour constructions) du tarif italien.

Les pistons de moteurs à combustion interne de toute espèce (y compris les pistons de moteurs pour véhicules automobiles), en aluminium et ses alliages même munis de plaquettes en acier insérées au moment de la fusion, bruts, acquitteront le droit de 183 lires 50 par quintal, et les mêmes pistons, travaillés, seront admis aux droits conventionnels du N. 466 *b*) du tarif italien. Sont également considérés comme bruts lesdits pistons dont ont été enlevés après le coulage les jets de coulée ou masselottes et les bavures, par n'importe quel moyen, pourvu que lesdites opérations n'aient pas donné lieu à un véritable travail de la surface de l'objet. Il est indifférent que lesdites opération aient été exécutées à la main ou à la machine.

3. — *Segments pour pistons.*

Les segments en fonte grise, même travaillés, pour pistons de tout genre, d'un diamètre extérieur à l'état fermé de 115 mm. ou moins, acquitteront le droit de 500 lires par quintal. Lesdits segments d'un diamètre supérieur à 115 mm. seront admis aux droits conventionnels du N. 466 *a*) du tarif italien.

4. — *Appareils pour radiotélégraphie et radiotéléphonie.*

La Suisse renonce pour les appareils de radiotélégraphie et de radiotéléphonie (N. 497 *a*) du tarif douanier italien) au droit conventionnel fixé sous le N. 497 (Appareils télégraphiques et téléphoniques, y compris les commutateurs pour centrales téléphoniques) de l'annexe *A*) du Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923.

5. — *Moteurs auxiliaires pour canots.*

Il est entendu que les droits fixés sous le N. ex 396 *a*) 2 (Machines motrices à combustion interne) de l'annexe *A*) du Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923 ne visent pas les moteurs auxiliaires pour canots à l'exclusion des moteurs Diesel, qui continueront à être dédouanés aux taux de la position 396 *a*) 2.

6. — *Ferro-silico-aluminium.*

L'alliage ferro-silico-aluminium, même en poudre, contenant au moins 10 % de fer et destiné à être employé pour la désoxydation dans la fabrication du fer et de l'acier, acquittera le droit de 29 lires 40 par quintal.

7. — *Mécaniques d'armures (ratières).*

Il est entendu que, pour la tarification des mécaniques d'armures (ratières), rentrant sous le N. 466 du tarif douanier italien, les fers de base ne seront pas pris en considération dans le calcul de la teneur en un autre métal que la fonte de fer.

B. — TRAITEMENT DOUANIER DES MARCHANDISES ITALIENNES EN SUISSE.

1. — *Farine pour le bétail, dénaturée.*

L'Italie renonce au droit conventionnel stipulé dans l'annexe *C*) du Traité de commerce entre l'Italie et la Suisse du 27 janvier 1923, pour le N. 216 *a*) du tarif douanier suisse (Farine pour le bétail, dénaturée).

2. — *Tissus élastiques.*

L'Italie renonce au droit conventionnel stipulé dans l'annexe *C*) du Traité de commerce précité, pour le n. 527 du tarif douanier suisse (Tissus élastiques de tout genre en caoutchouc, mélangés de coton, laine, soie, etc.).

3. — *Souliers et pantoufles.*

Au cas où la Suisse augmenterait les droits de douane sur les chaussures de numéros 193, 194 et 195 de l'annexe *C*) du Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923, l'Italie ne s'y opposerait pas.

Le présent Protocole additionnel qui restera exécutoire jusqu'à l'écheance du Traité de Commerce italo-suisse du 27 janvier 1923, auquel il se rapporte, sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il pourra toutefois entrer en vigueur, ainsi que la déclaration annexée, à titre provisoire, par échange de notes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait en double exemplaire, à Rome, le huit juillet mil neuf cent trenteet-un.

(*L. S.*) DINO GRANDI. (*L. S.*) WAGNIÈRE.

DECLARATION ANNEXÉE.

Il est entendu que rentrent notamment sous litt. *b*) 4 (Boîtes du différentiel et du cardan, couvercles pour les boîtes, supports du groupe cônique, manchons et autres parties de ponts d'essieux) du chapitre *A*) 1 du Protocole ci-dessus les pièces de ponts d'essieux représentées par les photographies remises par la Délégation suisse et annexées à la présente déclaration.

DINO GRANDI. WAGNIÈRE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 17 *août* 1931.

Signor Ministro,

Con la Nota odierna n. 367 Vostra Eccellenza si è compiaciuta comunicarmi quanto segue:

« Comme en a été informé Votre Excellence, le Protocole additionnel au Traité de Commerce italo-suisse du 27 juillet 1923, signé à Rome le 8 juillet 1931, prévoit un échange de notes pour fixer la date de mise en vigueur à titre provisoire dudit protocole.

« En conséquence, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que ce Protocole entre en vigueur le 17 de ce mois.

« Si Votre Excellence est d'accord sur ce qui précède, la présente note et la réponse que Vous voudrez bien me faire parvenir, seront considerées comme un accord passé à ce sujet entre les deux Pays ».

Ho l'onore d'informare l'Eccellenza Vostra che il R. Governo aderisce volentieri alla proposta contenuta nella Nota

sopraindicata. Resta quindi inteso che il Protocollo anzidetto entrerà in vigore a titolo provvisorio il 17 agosto 1931.

Gradisca, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

GRANDI.

S. E. il Signor Giorgio WAGNIÈRE
Inviato Straordinario e
Ministro Plenipotenziario di Svizzera in
ROMA

Rome, 17 *août* 1931.

Monsieur le Ministre,

Come en a été informé Vostre Excellence, le Protocole additionnel au Traité de Commerce italo-suisse du 27 juillet 1923, signé à Rome le 8 juillet 1931, prévoit un échange de notes pour fixer la date de mise en vigueur à titre provisoire dudit Protocole.

En conséquence, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que ce Protocole entre en vigueur le 17 de ce mois.

Si Votre Excellence est d'accord sur ce qui précède, la présente note et la réponse que Vous voudrez bien me faire parvenir, seront considerées comme un accord passé à ce sujet entre les deux Pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

WAGNIÈRE.

S. E. Monsieur Dino GRANDI
Ministre des Affaires Etrangères
ROME

REGIO DECRETO 12 giugno 1931.

Approvazione dello statuto del Consorzio dell'Oglio per la costruzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, col quale è stato istituito il Consorzio dell'Oglio per la costruzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo, per la esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusa lacuale e per il coordinamento e la disciplina delle utenze del lago e del suo emissario;

Visto lo schema di statuto deliberato, ai sensi dell'art. 10 del citato R. decreto-legge, del Consiglio di amministrazione del predetto Consorzio nelle adunanze del 10 maggio 1930 e 4 marzo 1931;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Consorzio dell'Oglio, secondo il testo che visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1931 - Anno IX

Statuto del Consorzio dell'Oglio.

CAPO I. — *Scopi del Consorzio.*

Art. 1.

Il Consorzio dell'Oglio, istituito con R. decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, provvede:

a) alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo;

b) all'esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusa lacuale;

c) al coordinamento, alla disciplina e alla vigilanza delle utenze sul fiume Oglio e delle relative opere di derivazione e di condotta, nonchè alla ripartizione e distribuzione delle acque fra le utenze medesime, in conformità ai titoli di ciascuna (decreto di riconoscimento o di concessione) e secondo le norme contenute nel regolamento di cui al successivo art. 34.

Il Consorzio potrà chiedere e ottenere concessioni di sistemazioni idraulico-forestali, nonchè di utilizzare le acque esuberanti dell'Oglio e tutte quelle altre che risultassero disponibili e utili ai fini della distribuzione ai consorziati.

Allo scopo della tutela della pescosità delle acque il Consorzio vigila perchè siano osservate le norme contenute nell'art. 2 capoverso terzo del R. decreto-legge 20 dicembre 1927, n. 2525.

Il Consorzio ha sede in Brescia.

Art. 2.

Fanno parte del Consorzio quali consorziati:

a) gli enti o le persone che hanno opere di presa diretta sul lago o sull'emissario, ed il cui diritto di utenza sia già riconosciuto od in corso di riconoscimento, oppure dipenda da una concessione già esistente;

b) il Consorzio dei rivieraschi del lago d'Iseo: il Consorzio dei comuni della Franciacorta; il Consorzio agrario di Bergamo;

c) i futuri concessionari. Sulle domande di nuove concessioni il Consorzio dell'Oglio dovrà esprimere il suo parere al Ministero dei lavori pubblici sulla base della compiuta istruttoria.

d) gli enti o le persone che abbiano altrimenti interesse al godimento delle acque del lago o dell'emissario, anche se indiretto, potranno essere ammessi a far parte del Consorzio, quali consorziati, dietro specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato consultivo.

Art. 3.

Il Consorzio dovrà compilare e tenere aggiornato l'elenco degli utenti.

L'elenco contiene per ogni utente consorziato i dati della rispettiva utenza, e cioè:

a) il titolare dell'utenza;

b) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto a derivare;

c) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;

d) l'uso a cui serve l'acqua;

e) la quantità di acqua derivata;

f) la superficie generale irrigata od il quantitativo di energia idraulica nominale applicata come forza motrice.

Oltre l'elenco degli utenti, il Consorzio, tenuto conto della sua prevalente e specifica destinazione a scopi agricoli, dovrà compilare e tenere aggiornato un catasto sommario dei terreni irrigati, con indicazione delle proprietà servite e dei

turni od orari di irrigazione di ciascuna utenza. All'uopo gli utenti dovranno tenere in regola i propri catasti e comunicare al Consorzio le opportune notizie e le eventuali variazioni.

Elenco e catasto saranno sempre visibili presso la sede del Consorzio.

Art. 4.

L'elenco degli utenti e il catasto terreni servono di base per il reparto delle spese e conseguente formazione del ruolo di contribuenza.

Le spese sono ripartite fra gli utenti consorziati secondo le risultanze del bilancio annuale del Consorzio, in proporzione del vantaggio derivante a ciascun utente dall'esecuzione dell'opera d'invaso.

In relazione a tale reparto il Consiglio di amministrazione forma il ruolo di contribuenza, il quale viene pubblicato presso la sede dell'ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione ricadono le opere di presa di ciascun utente, e presso la sede del Consorzio.

Gli interessati possono presentare reclamo scritto al Consiglio di amministrazione del Consorzio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

I reclami, insieme con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, per le opportune decisioni.

Intervenuta l'approvazione prevista dall'art. 4 della legge, il ruolo di contribuenza diventa definitivo. È consentito però al Consiglio di amministrazione di stabilire che, ancora prima della detta approvazione, ma dopo la procedura di pubblicazione prevista nel secondo capoverso, i contributi consorziali possano essere provvisoriamente messi in riscossione, osservate le formalità di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

È ammessa la revisione e riduzione del contributo consorziale, anche quando sia divenuto definitivo a termini del precedente articolo, qualora, per sopravvenute circostanze, si rendessero necessarie modificazioni sostanziali nella ripartizione e distribuzione delle acque o qualora nuovi concessionari venissero a far parte del Consorzio.

In tal caso detti concessionari, oltre al contributo ordinario dovuto da ciascun utente in proporzione al vantaggio rispettivo e secondo le risultanze del bilancio annuale, dovranno assumersi una quota parte dell'onere già sostenuto dai precedenti consorziati per la creazione dell'opera di invaso e delle opere conseguenti.

Col regolamento saranno stabilite le norme contabili e classificate le spese consorziali che, a seconda del particolare interesse cui rispondano, potranno far carico a tutti i consorziati o a gruppi diversi o a singole utenze, salvo concorso del Consorzio.

Art. 6.

Fino a quando non sarà possibile determinare il contributo dovuto da ciascun utente a norma del precedente art. 4, secondo comma, il Consiglio di amministrazione potrà, per assicurare il regolare funzionamento del Consorzio, deliberare e stabilire, a carico dei consorziati, contributi provvisori, con criteri prudenziali ed equitativi.

Tali contributi provvisori non pregiudicano gli opportuni conguagli da operarsi quando sarà determinato il reparto definitivo a norma del precedente art. 4.

Anche contro il ruolo dei contributi provvisori, che deve venire pubblicato nella sede del Consorzio per dieci giorni consecutivi, è ammesso reclamo da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta del contributo, al Consiglio di amministrazione, e quindi, al Ministero dei lavori pubblici, che decide definitivamente.

Anche per le contribuzioni previste dal presente articolo può essere ordinata la provvisoria esecuzione, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, osservate le formalità previste nel seguente articolo.

Art. 7.

Per la riscossione dei contributi sia definitivi che provvisori, saranno compilati, distintamente per ciascun Comune, i ruoli dei contribuenti i quali dovranno essere resi esecutivi dal prefetto della Provincia competente per territorio e pubblicati nei rispettivi Comuni. L'esazione sarà affidata agli esattori delle imposte dirette, i quali verseranno i contributi riscossi direttamente al cassiere del Consorzio.

Valgono per il resto tutte le norme stabilite nelle leggi e regolamenti in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

CAPO II. — *Organi del Consorzio.*

Art. 8.

Gli organi del Consorzio sono:

1° il presidente;
2° il Comitato di presidenza;
3° il Consiglio d'amministrazione;
4° il Comitato consultivo.

Art. 9.

Il presidente è il capo ed il rappresentante legale del Consorzio.

Art. 10.

Nei casi di assenza o di impedimento, il presidente designa il consigliere che lo sostituisce. In difetto di designazione il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età facente parte del Comitato di presidenza.

Il presidente può affidare parte delle sue mansioni od incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri anche se funzionari governativi.

Art. 11.

Spetta al presidente:

1° convocare il Comitato di presidenza, il Consiglio di amministrazione e il Comitato consultivo, e presiederne le sedute;

2° eseguire e far eseguire le deliberazioni del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione;

3° curare l'osservanza della legge e dei regolamenti da parte del Consorzio, dei suoi dipendenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Amministrazione consorziale;

4° sorvegliare il buon andamento degli uffici e dei servizi di esattoria e cassa;

5° infliggere agli impiegati la censura scritta e la sospensione dallo stipendio fino ad un mese e promuovere dal Comitato di presidenza gli ulteriori provvedimenti per le mancanze più gravi;

6° accordare sussidi e gratificazioni fino a L. 5000; accertare le contravvenzioni allo statuto ed ai regolamenti ed esigere le multe consorziali;

7° sorvegliare la regolare tenuta dell'elenco degli utenti, del catasto terreni e dei ruoli di contribuenza;

8° emettere mandati firmati da lui e dal funzionario del Consorzio all'uopo delegato;

9° decidere e disporre in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, nei limiti della competenza del Comitato di presidenza, salvo a riferirne allo stesso nella seduta prossima.

Art. 12.

Il Comitato di presidenza è composto del presidente del Consorzio, che lo presiede; e di quattro consiglieri, due dei quali designati dal Consiglio di amministrazione; il terzo e il quarto designati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per le finanze.

In caso di assenza o di impedimento del presidente il Comitato è presieduto dal consigliere da questi designato, o, in mancanza di designazione, dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Non possono far parte del Comitato di presidenza i consiglieri che abbiano interessi o cariche relative alle utenze consorziate.

Art. 13.

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente mediante avviso scritto o per telegramma in caso di urgenza.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Comitato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti ha la preferenza quello del presidente, o di chi ne fa le veci.

Il verbale di ciascuna seduta viene approvato al principio dell'adunanza immediatamente successiva e nel caso di deliberazione d'urgenza il verbale viene approvato seduta stante.

Le funzioni di segretario del Comitato di presidenza sono disimpegnate dal segretario del Consorzio.

In caso di impedimento o quando il Comitato lo creda opportuno per la trattazione di speciali affari, funziona da segretario un commissario scelto da chi presiede l'adunanza.

Il libro dei verbali è a disposizione dei consiglieri di amministrazione.

Art. 14.

Spetta al Comitato di presidenza:

1° predisporre gli elementi per la trattazione degli affari da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

2° preparare i regolamenti e le norme di massima da sottoporre al Consiglio;

3° vigilare al regolare e disciplinato esercizio delle utenze secondo le leggi ed i regolamenti in vigore;

4° eccetto che per le opere di regolazione, approvare i progetti esecutivi di lavori e forniture; provvedere alla loro esecuzione o per appalto o a trattative private od in economia fino all'importo di L. 300.000;

5° disporre delle somme stanziate in bilancio per spese casuali od impreviste e del fondo di riserva annuale; nonchè stornare i fondi da uno ad altro capitolo di bilancio in quanto ciò sia richiesto da imprescindibili esigenze della gestione consorziale;

6° nominare e licenziare gli impiegati od agenti del Consorzio; prendere provvedimenti disciplinari a carico del personale, esclusi quelli riservati al presidente; accordare compensi oltre L. 5000; deliberare sul collocamento a riposo degli impiegati ed agenti e sulle rispettive indennità; ed in genere adottare qualunque altro provvedimento circa il personale e per il buon funzionamento degli uffici consorziali;

7° predisporre i ruoli delle contribuzioni consorziali e delle entrate patrimoniali, da sottoporre al Consiglio, curando la regolare riscossione di tutte le entrate;

8° provvedere all'acquisto ed alienazione di beni mobili, qualunque ne sia il valore, nonchè ad acquisti ed alienazioni di immobili, transazioni, cessioni, riduzioni ed abbandono di crediti per somme non superiori a L. 300.000;

9° preparare annualmente lo schema di bilancio da sottoporre al Consiglio, e predisporre la relazione sui resultati della regolazione del lago e sulla gestione consorziale;

10° curare che siano regolarmente tenuti ed aggiornati tutti i registri ed inventari di beni mobili ed immobili di pertinenza del Consorzio;

11° coadiuvare in genere il presidente e dar parere su tutte le questioni che lo stesso gli sottoponga;

12° deliberare in via di urgenza, salvo a riferirne al Consiglio, sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria e alle giurisdizioni speciali.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 12 rappresentanti nominati a norma dell'art. 2 del decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, oltre il presidente.

La nomina a membro del Consiglio di amministrazione è strettamente personale.

Gli enti indicati nelle lettere *f*), *g*), *h*), dell'art. 2 della legge possono però sostituire anche temporaneamente i propri delegati.

Art. 16.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Qualora, per morte, dimissioni o qualunque altra causa si rendano vacanti nel Consiglio più di quattro posti, e manchi più di un anno alle nuove nomine, devono essere promosse le nomine suppletive per coprire i posti vacanti.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente ogni semestre ed ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero se quattro consiglieri ne facciano richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri con lettera raccomandata almeno sei giorni avanti quello fissato per l'adunanza e deve indicare gli argomenti da trattare nell'adunanza medesima.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del Consorzio o dal consigliere da esso delegato, o in mancanza di questi dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consorzio. In caso di impedimento, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno per la trattazione di speciali argomenti, funziona da segretario un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 19.

Di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione il segretario redige il processo verbale, che deve essere approvato al termine della seduta stessa, od al principio di quella successiva, e firmato da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha disimpegnato le funzioni di segretario.

I consiglieri hanno diritto di far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni o riserve che ritengono opportune.

Il libro dei verbali è sempre a disposizione di ogni consigliere.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno sette consiglieri oltre il presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci ed ove questi, a parità di voti, siasi astenuto, la proposta s'intende respinta.

I voti sono palesi fuorchè nelle deliberazioni riguardanti persone.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1° sul bilancio preventivo e sulle eventuali variazioni che si manifestassero necessarie nel corso della gestione;

2° sul bilancio consuntivo;

3° sulle azioni da promuovere o sostenere davanti alla autorità giudiziaria od altre giurisdizioni speciali;

4° sui regolamenti consorziali e sulle modificazioni allo statuto;

5° sulle direttive di massima relative a lavori e forniture; sui progetti delle opere di regolazione, e sugli altri progetti o lavori di importo superiori a L. 300.000;

6° sugli acquisti ed alienazioni di immobili, sulla contrazione di mutui e sulla loro estinzione, sull'emissione di obbligazioni e di altri titoli, sulle transazioni, cessioni, riduzioni ed abbandono di crediti per somma superiore a L. 300.000;

7° sul servizio di esattoria e di cassa e sulle rispettive cauzioni e sulla scelta dell'ente cui il servizio di cassa deve restare affidato;

8° sulla formazione dell'elenco degli utenti e dei ruoli di contribuenza, e sui criteri che devono disciplinare il reparto definitivo delle spese;

9° sui ricorsi in genere contro l'operato dell'Amministrazione consorziale e su quelli relativi alle contribuenze ed alle multe consorziali;

10° su tutte le materie per le quali il presidente richieda il suo voto, sia di propria iniziativa, sia in seguito alla richiesta scritta di quattro consiglieri.

Art. 22.

Il Comitato consultivo è composto:

a) dei rappresentanti gli utenti consorziati, i quali utilizzino acque del fiume Oglio per un minimo di moduli 10 se per irrigazione e di 300 medi HP se per sviluppo di forza motrice;

b) del rappresentante del Consorzio dei rivieraschi del lago d'Iseo;

c) del rappresentante del Consorzio dei comuni della Franciacorta;

d) del rappresentante del Consorzio agrario di Bergamo;

e) dei nuovi concessionari che raggiungano il minimo di utilizzazione stabilito nella lettera *a*).

I consorziati la cui utenza non raggiunga i mille litri al secondo ovvero 300 cavalli nominali medi possono farsi rappresentare da unico consorziato che raccolga tanti mandati da formare una interessenza di quella entità.

Art. 23.

Ciascuno utente consorziato può farsi rappresentare nel Comitato consultivo, con mandato vidimato, nella firma, dal podestà o da notaio.

I mandati possono essere validi per una sola adunanza, oppure a tempo indeterminato; nel qual caso sono depositati presso il Consorzio.

La delega è presunta a favore:

a) del presidente di un corpo morale per il suo Istituto;

b) del legittimo amministratore per i minorenni e gli incapaci;

c) del marito per la moglie purchè non legalmente separato;

d) del procuratore generale *ad negotia*.

Art. 24.

Non possono essere scelti come rappresentanti o delegati degli utenti consorziati nel Comitato consultivo:

a) coloro che avendo maneggiato danaro del Consorzio non ne abbiano ancora reso o regolato i conti;

b) gli appaltatori e fornitori che abbiano rapporti in corso con il Consorzio;

c) coloro ai quali è tolta la libera amministrazione dei loro beni;

d) gli impiegati del Consorzio.

Art. 25.

A giudizio del Comitato consultivo possono essere temporaneamente esclusi dal diritto di intervenire alle adunanze, gli utenti morosi da oltre un anno nei pagamenti dovuti al Consorzio ed i contravventori alla disciplina consorziale.

Art. 26.

La convocazione del Comitato consultivo deve essere fatta con lettera raccomandata, a tutti gli utenti consorziati, non incorsi in decadenza, dieci giorni prima dell'adunanza, indicando il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione e gli oggetti da trattare.

Il Comitato si riunisce ogni volta che il presidente del Consorzio lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia stata presentata domanda da almeno tanti utenti i cui interessi rappresentino almeno un terzo di quelli consorziati.

Alle sedute del Comitato consultivo saranno dal presidente invitati ad assistere anche i membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 27.

Il Comitato consultivo è presieduto dal presidente del Consorzio o dal consigliere da questi delegato, o, in assenza di entrambi, dal consorziato più anziano.

Funziona da segretario il segretario del Consorzio, o, in mancanza, il consorziato meno anziano.

Il Comitato consultivo deve essere sentito:

a) sugli appalti per lavori d'importo superiore a lire 300.000;

b) sui bilanci consuntivi e preventivi;

c) sui criteri di massima che devono regolare il riparto definitivo delle spese e la formazione dei ruoli di contribuenza;

d) sui programmi di esercizio della regolazione e distribuzione delle acque;

e) sulle mozioni che vengano presentate da utenti consorziati;

f) sul regolamento per la disciplina delle utenze ed in genere su tutte le questioni che gli vengano sottoposte dagli organi del Consorzio.

Di ogni voto manifestato nelle adunanze del Comitato consultivo sarà fatta espressa menzione nel verbale relativo. Qualora il Consiglio di amministrazione decidesse di non tener conto dei voti del Comitato consultivo, dovrà indicarne espressamente i motivi, e trasmettere le proprie deliberazioni, con i voti del Comitato consultivo al Ministero dei lavori pubblici il quale deciderà definitivamente sentito il Ministero delle finanze.

Art. 28.

Le competenze e l'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti e i doveri degli impiegati e degli agenti consorziati, nonchè tutto quanto riguarda il funzionamento dell'Amministrazione e dei servizi del Consorzio, saranno disciplinati con regolamento interno, da compilarsi dal Comitato di presidenza, quando lo sviluppo dell'attività consorziale lo renda necessario, e da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Il riscontro ordinario amministrativo e contabile della gestione consorziale è affidato ad un Collegio sindacale composto di 3 membri effettivi e 3 supplenti, nominati, due per ciascuno dal Comitato consultivo, dal Ministero dei lavori pubblici e delle finanze.

Detto riscontro dovrà essere compiuto periodicamente e almeno una volta l'anno, e di esso sarà redatto regolare verbale da trascriversi sopra l'apposito libro, e da comunicarsi tanto al Comitato di presidenza che al Consiglio di amministrazione ed ai Ministeri interessati.

Inoltre i Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'agricoltura potranno disporre, quando lo credano, ispezioni straordinarie sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dei servizi dell'Ente. A tal fine saranno loro annualmente comunicati, per conoscenza e per l'approvazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo, con allegata una relazione sulla gestione dell'esercizio trascorso.

Art. 30.

Gli amministratori non contraggono obbligazioni personali nell'esercizio delle loro funzioni. Le spese che i membri del Consiglio di amministrazione incontrano per l'adempimento delle loro funzioni sono rimborsate dal Consorzio.

A titolo d'indennità per tutti gli altri oneri dipendenti dall'esercizio delle loro attribuzioni, al presidente, ai membri del Comitato di presidenza ed ai consiglieri può essere corrisposto un assegno, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione, tenendo anche conto delle mansioni speciali che eventualmente abbiano disimpegnato.

CAPO III. — *Gestione consorziale.*

Art. 31.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e quelle degli altri organi del Consorzio che riguardano gli utenti consorziati, devono essere pubblicate nell'albo dell'Ufficio consorziale e negli albi delle provincie interessate e rimanervi esposte per un periodo di dieci giorni consecutivi.

Gli utenti potranno reclamare al Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dall'ultimo della pubblicazione. I reclami non sospendono l'esecuzione delle deliberazioni.

Art. 32.

Qualunque utente consorziato può ottenere copia dei verbali del Consiglio o di altro atto del Consorzio mediante rimborso della spesa e il pagamento di un diritto fisso.

Le copie e gli estratti di atti consorziali, dichiarati conformi dal segretario del Consorzio, fanno fede di fronte a chiunque e per ogni effetto di legge.

Il Comitato di presidenza eccezionalmente, per gravi motivi, può, su proposta del presidente, rifiutare il rilascio di tali copie.

Art. 33.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione contabilità e collaudazione delle opere, si osserveranno le norme vigenti per i lavori in conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili in relazione alla speciale organizzazione dell'Ente.

Art. 34.

Ciascun utente consorziato, oltre all'ordinaria responsabilità a norma di legge, risponde di fronte al Consorzio di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon regime dello invaso o dello svaso, ancorchè le infrazioni alla disciplina consorziale avvengano per fatto dei suoi agenti, dipendenti od aventi causa.

Con particolare regolamento da approvarsi dal Consiglio di amministrazione e quindi dal Ministero lavori pubblici, sentito il Comitato consultivo, sarà disciplinato l'esercizio delle utenze e potranno essere stabilite le modalità costruttive e di esercizio delle bocche di derivazione.

Art. 35.

Senza pregiudizio dell'azione giudiziaria per l'ordinaria responsabilità a norma di legge e salvo il diritto del Consorzio per l'esecuzione di ufficio, è passibile di una sanzione pecuniaria nella misura da L. 200 a L. 2000, a giudizio del Comitato di presidenza, il consorziato che:

1° non esegua le disposizioni del Consorzio per la coordinazione e l'adattamento delle sue utenze oppure varii od alteri in qualsiasi modo, senza legittima autorizzazione, le opere di presa, condotta, raccolta, distribuzione e scarico delle acque;

2° derivi abusivamente acque lacuali e dello emissario, o ne provochi o favorisca in qualunque modo disperdimenti o deviazioni, oppure disponga invasi abusivi per creazione di forza motrice. In questo caso il presidente farà rilevare l'entità dell'invaso ed il relativo verbale potrà servire per il risarcimento dei danni;

3° contravvenga alle disposizioni emanate per la tutela della pesca;

4° non denunci esattamente le utenze di cui disponga e gli immobili che se ne avvantaggiano;

5° violi in qualunque maniera le disposizioni statutarie o regolamentari del Consorzio.

Art. 36.

Le contravvenzioni sono accertate dal presidente del Consorzio su deposizione giurata di una guardia consorziale o su concorde deposizione di due testimoni, previo invito al denunciato di addurre entro 15 giorni le proprie giustificazioni e salvo reclamo al Consiglio di amministrazione nei 30 giorni dalla notica del provvedimento. Le sanzioni pecuniarie sono esatte con le stesse norme dei contributi.

Il Consorzio è inoltre soggetto alle prescrizioni che lo Stato potrà emanare per il buon regime delle acque del lago e dell'emissario, per la difesa e la conservazione delle sponde, per la disciplina delle derivazioni e quant'altro, a sensi dell'art. 2 della legge 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

Art. 37.

Il presente statuto entrerà in vigore il 15° giorno dopo la la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(5764)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1931.
Ordinanza di polizia veterinaria concernente la marcatura dei bovini provenienti dall'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;
Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;
Veduta la propria ordinanza di polizia veterinaria del 6 maggio 1931-IX, con la quale si stabilisce la marcatura, con marchio metallico, dei bovini da importare;
Riconosciuto che tale sistema di marcatura non ha fornito nella pratica adeguate garanzie;

Ordina:

La marcatura metallica dei bovini in importazione, stabilita dall'Ordinanza 6 maggio 1931-IX, è sostituita da una marcatura a fuoco, da eseguirsi in modo che permanga indelebile.
Il marchio deve applicarsi alla guancia destra e deve consistere in una E maiuscola, dell'altezza di cm. 6 e della larghezza di cm. 3.
La marcatura viene eseguita a cura ed a carico degli importatori e sotto il controllo dei veterinari di confine e di porto.
Il Governatore di Roma, l'Alto commissario per la città e la provincia di Napoli e i prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5786)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 43 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Giuseppe figlio del fu Matteo e di Margherita Radoslovich, nato a Unie (Lussinpiccolo) l'11 dicembre 1870 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Carcich fu Giuseppe e di Giovanna Haglich, nata a Unie il 24 agosto 1873; ed ai figli nati a Unie: Matteo, il 20 gennaio 1899; Giovanna, il 20 dicembre 1900; Rufino, il 12 marzo 1906.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4800)

N. 214 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Paulinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paulinich Pasquale figlio di Giovanni e di Maria Musina nato a Gimino il 23 marzo 1900 e abitante a Pola, Monte San Giorgio n. 126, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sironich Maria di Giovanni e di Giuseppina Travaglia, nata a Pola il 4 gennaio 1902, ed alla figlia Mafalda nata a Pola il 6 gennaio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4802)

N. 486 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pezzulich » è di origine italiana e che i forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Pezzulich Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Dario Pelli e di Teresa Torrini, nata a Pontassieve (Firenze) il 20 febbraio 1864, e abitante a Pola, via Sissano, 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pezzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pola: Angelo, il 23 dicembre 1892; Giovanna, il 24 febbraio 1896; Luigi, il 26 settembre 1907, nonchè alla nipote Nicandra Pezzulich, figlia illeg. di Giovanna, nata a Pola il 7 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4803)

N. 485 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Piccinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Piccinich Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Luigia Kruch, nato a Pola il 27 gennaio 1895 e abitante a Pola, via Sissano, 42, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosalia Decarli fu Antonio e di Maria Monfera, nata a Capodistria il 15 marzo 1894, ai figli nati a Pola: Giovanni Sergio, il 28 luglio 1920; Bruna, il 13 ottobre 1923, nonchè al padre Piccinich Giovanni fu Giovanni e di Maria Vidulich, nato a Lussinpiccolo il 9 dicembre 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4804)

N. 233 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pliscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pliscovich Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Fosca Clana, nato a Sanvincenti il 4 aprile 1857 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Di Prisco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufrasia Defranceschi fu Giovanni e della fu Giovanna Cleva, nata a Sanvincenti il 30 ottobre 1863, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Dante, il 7 marzo 1903; Elda, l'8 gennaio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4805)

N. 113 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Giacomo, figlio del fu Nazario e della fu Filomena Zudich, nato a Capodistria il 4 gennaio 1882 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Coslovich Maria fu Antonio e della fu Giovanna Babich, nata a Truscolo (Maresego) il 18 settembre 1887, ed ai figli nati a Capodistria: Antonio, l'1 ottobre 1908; Nazario, il 6 novembre 1910; Nicolò, il 24 gennaio 1912; Margherita, il 9 settembre 1915; Albina, il 12 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4808)

N. 31 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sardoz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sardoz Antonio, figlio del fu Francesco e della fu Teresa Saffo, nato a Pola l'11 gennaio 1872 e abitante a Pola, via Petilia,15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sardo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giuseppina Miliavaz fu Giovanni e fu Eufemia Boncompagno, nata a Pola il 22 dicembre 1877 ed ai figli, nati a Pola: Francesco, il 3 gennaio 1899; Amelia, il 19 giugno 1901; Carlo, il 14 giugno 1904; Evelina, il 19 giugno 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4811)

N. 134 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sebenich » (Sebenik) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sebenich (Sebenik) Antonio, figlio di Nicolò e di Maria Kuhar-Fontonilla, nato a Pola il 4 ottobre 1878 e abitante a Pola; via Epulo n. 40, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sebeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Kuhar fu Antonio e di Caterina Petrucich, nata a Gimino il 15 novembre 1887 ed ai figli: Antonio, nato a Pola il 28 novembre 1904; Sergio-Eugenio, nato a Pola il 21 settembre 1910; Egidio, nato a Ecsenj (Ungheria) il 1° settembre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4812)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'ecc.ma presidenza della Camera dei deputati, in data 10 agosto 1931, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1931, n. 166, concernente gli impianti radiotelefonici ad onde guidate per uso privato.

(5787)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferma, del principe Giancarlo Borghese, nella carica di presidente del Consorzio di bonifica del lago di Lentini.

Con R. decreto 9 luglio 1931, registrato dalla Corte dei conti il 28 luglio stesso al registro 16, foglio 55, il principe Giancarlo Borghese è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio di bonifica del lago di Lentini con tutti i poteri attribuiti dallo statuto dell'ente al presidente ed alla deputazione amministrativa.

(5790)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1931-IX (migliaia di lire)
Oro in cassa	L.	5.371.340.912,94	+ 2.839
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 2.524.338.267,68		— 210.950
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.127.281.932,76		—
		3.651.620.200,44	— 210.950
Riserva totale L.		9.022.961.113,38	— 208.111
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»	1.772.798.105 —	—
Cassa	»	259.435.958,69	— 23.599
Portafoglio su piazze italiane	»	3.180.348.537,29	+ 153.569
Effetti ricevuti per l'incasso	»	5.691.091,70	+ 409
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.042.743.406,84		— 156.887
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 61.838,65		—
		1.042.805.245,49	— 156.887
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L.	1.347.803.251,47	+ 91.705
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int.	»	375.000.000 —	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 147.034.330,87		+ 120.103
altri	» 67.194.267,35		— 14.665
		214.228.598,22	+ 105.437
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni	L.	369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni	»	200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici	»	173.139.051,43	+ 73
Istituto di liquidazioni	»	1.027.600.793,53	+ 100.000
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 88.738.984,62		—
Impiego fondo pensioni	» 209.779.126,39		+ 613
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni	» 369.907.771,05		—
Debitori diversi	» 1.330.941.686,06		— 321.600
		2.061.852.568,12	— 320.987
Spese	L.	83.162.889,32	+ 1.794
	L.	21.136.734.974,69	
Depositi in titoli e valori diversi	»	28.133.892.698,28	— 1.235.409
	L.	49.270.627.672,97	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	274.985.562,38	— 275
TOTALE GENERALE	L.	49.545.613.235,35	

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930-VIII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(1321)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

luglio 1931 (IX)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1931-IX (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	14.504.913.400 —	— 174.706
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	428.879.069,32	— 17.195
Depositi in conto corrente	»	1.242.347.299,33	+ 61.956
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	16.476.139.768,65	— 129.945
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	21.287.087,25	— 7.251
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.856.930.801,47	— 558.001
Fondo estinzione Buoni 1931 (Art. 5 R. D. L. 5 maggio 1931, n. 450)	»	500.000.000 —	+ 500.000
Istituto di liquidazioni - conto titoli	»	369.907.771,07	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto corrente	»	51.029.800,41	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto titoli	»	375.000.000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti L. 89.801.732,48			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —			—
Creditori diversi » 486.147.232,74			— 72.685
		621.948.965,22	— 72.685
Rendite del corrente esercizio	L.	231.990.780,64	+ 11.285
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—
	L.	21.136.734.974,69	
Depositanti	»	28.133.892.698,28	— 1.235.409
	L.	49.270.627.672,97	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	274.985.562,38	— 275
TOTALE GENERALE	L.	49.545.613.235,35	

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 54,76 per cento.

p. *Il ragioniere generale*: ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 6.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Littorio	40919	1.320 —	Lo Presti-Spicuzza *Felicia, Moria, Vincenzo, Giuseppe, Salvatore* e *Antonino* di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, domic. in Palermo.	Lo Presti-Spicuzza *Felicia-Moria, Vincenzo-Giuseppe* e *Salvatore-Antonino* di Giuseppe ecc., c. c.
Cons. 5 %	387688	25 —	Toni *Maria* fu Vincenzo, nubile, domic. a Montemarano (Avellino).	Toni *Anna Maria* fu Vincenzo ecc., c. c.
»	180691	10.000 —	Caporali Guido, Giorgio e Ruggiero fu *Gino*, minori sotto la p. p. della madre Mary Biasioli vedova Caporali, domic. in Adria (Rovigo).	Caporali Guido, Giorgio e Ruggiero fu *Domenico* minori ecc., c. c.
3.50 %	346122	140 —	Pellegrini *Cesare* fu Giuseppe, domic. in Milano; con usufrutto a favore di Pellegrini Angela fu Giuseppe ved. di Crosta Carlo, domic. a Milano.	Pellegrini *Ernesto detto Cesare* fu Giuseppe ecc., c. c.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5780)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.